

FINANZA DI PROGETTO

ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 36/2023

BOZZA DI CONVENZIONE

COMUNE DI PONTE DELL'OLIO (PC)

Proposta di Project Financing per la concessione del servizio di illuminazione elettrica votiva cimiteriale e la realizzazione di opere con oneri a carico del Concessionario

COMMITTENTE

Comune di Ponte dell'Olio
Via V. Veneto 147
29028 Ponte dell'Olio (PC)
TEL. 0523 / 874411 -- FAX 0523 / 874444
C. F.: 00255060337
PEC: compdo@actaliscertymail.it

PROPONENTE

Ditta Severino Ferri S.a.s.
Via Giacobina 12/A – Fraz. Santimento
29010 Rottofreno
TEL. 0523 / 781245 -- FAX 0523 / 781877
P. IVA: 00735950339
PEC: dittaseverinoferri@ticertifica.it


 **ditta severino ferri s.a.s.**
Via Giacobina, 12/A
29010 SANTIMENTO (PC)
Tel. 0523.781245 - Fax 0523.781877
C.F. e P. IVA: 00735950339

BOZZA DI CONVENZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI [●]

PROVINCIA DI [●]

REP. N. [●]

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI INERENTI ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI DA REALIZZARSI CON FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D. LGS. 36/2023 E S.M.I.

(CUP [●] - CIG [●])

L'anno Duemila[●] - il giorno [●] del mese di [●] in una sala del Comune di [●]

Avanti a me, Dott. [●], Segretario Generale del Comune di [●] Ufficiale rogante autorizzato, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, a rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte, si sono personalmente costituiti i Signori:

1. [●], nat[●] a [●] l' [●] [●] 19[●] ([●]), nella sua veste di [●], domiciliati[●] agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale di [●] n. [●], il quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del **Comune di [●]** ai sensi e per gli effetti degli articoli 107, comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 267 dd. 18.08.2000 e [●] del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di [●] e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta; in seguito, la Parte è denominata "**Concedente**".
2. [●], nato a [●] ([●]) il [●] ([●]) 19[●] ([●]) Codice fiscale [●], il quale dichiara d'intervenire nel presente atto per conto ed in rappresentanza dell'impresa [●] con sede legale in [●] ([●]), Via [●] n. [●] Codice fiscale [●], Partita Iva [●] ed iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di [●] al n. [●] nella sua qualità di Legale Rappresentante; in seguito, la Parte è denominata "**Concessionario**".

Dell'identità personale, vesti, poteri e capacità giuridica delle già menzionate costituite parti, io

Ditta Severino Ferri S.a.s.

Via Giacobina, 12/A - 29010 Santimento (Pc) - Tel. 0523.781245 - Fax 0523.781877

P.IVA e Cod. Fisc.: 00735950339 - C.C.I.A.A. 104564 - Iscr. Trib. n° 6072 - CC postale n° 160291



Impresa associata alla Federelettica (federazione nazionale delle imprese locali dei servizi elettrici)



Impresa iscritta al n. 170 dell'Albo di qualificazione degli Installatori Elettrici dell'Emilia Romagna



e-mail certificata: dittaseverinoferri@ticertifica.it --- e-mail: info@severinoferri.it

Segretario Comunale sono certo ed esse mi dichiarano di voler rendere pubblico quanto segue:

- che in data [●] è pervenuta al Comune, sub n. prot. [●], la proposta avanzata ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 36/2023 dall' Impresa [●] volta ad ottenere in concessione, mediante lo strumento della finanza di progetto, la gestione per un periodo di anni [●] ed alle condizioni contenute nella proposta stessa, del servizio pubblico di illuminazione votiva presso i cimiteri comunali, previa riqualificazione funzionale degli impianti esistenti ed opere accessorie complementari;
- che detta proposta è comprensiva del progetto di fattibilità, del piano economico finanziario asseverato, della bozza di convenzione destinata a regolare i rapporti tra le parti, del documento contenente la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché delle garanzie prescritte dalla sopra richiamata normativa;
- che con deliberazione [●] n. [●] dd. [●] la Proposta è stata dichiarata di pubblico interesse ed è stato approvato il relativo progetto di fattibilità ed il Proponente è stato nominato promotore dell'Intervento (di seguito il "Promotore");
- che l'intervento è stato inserito nel programma biennale delle forniture e dei servizi con deliberazione consigliere n. [●] di data [●];
- che con deliberazione [●] n. [●] dd. [●], esecutiva ai sensi di legge, il Concedente ha approvato il progetto di fattibilità facente parte integrante e sostanziale della Proposta;
- che a seguito dell'approvazione di cui sopra, con successiva determinazione del [●] n. [●] del [●] è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento, in concessione, del servizio pubblico di illuminazione votiva con riqualificazione funzionale degli impianti esistenti nei cimiteri comunali per la durata di anni [●] ponendo a base di gara la proposta avanzata da [●], approvando altresì i documenti di gara, con diritto di prelazione per il Promotore;
- che con determinazione n. [●] del [●] è stato approvato l'esito della procedura aperta ed è stato disposto l'affidamento della concessione a [●] alle condizioni tutte contenute nell'offerta prodotta dalla medesima Impresa;
- che in esito all'espletamento della gara, è risultata più conveniente per il Comune la proposta avanzata da [●] rispetto alla quale è stato richiesto al promotore di migliorare la propria proposta per

Ditta Severino Ferri S.a.s.

Via Giacobina, 12/A - 29010 Santimento (Pc) - Tel. 0523.781245 - Fax 0523.781877
P.IVA e Cod. Fisc.: 00735950339 - C.C.I.A.A. 104564 - Iscr. Trib. n° 6072 - CC postale n° 160291



Impresa associata alla Federelettrica (federazione nazionale delle imprese locali dei servizi elettrici)



Impresa iscritta al n. 170 dell'Albo di qualificazione degli Installatori Elettrici dell'Emilia Romagna



e-mail certificata: dittaseverinoferri@ticertifica.it --- e-mail: info@severinoferri.it

omologare la stessa alle migliori condizioni del mercato;

- che il promotore ha accettato con nota prot. n. [●] dd. [●] le migliori condizioni offerte da [●] modificando in tal senso la propria proposta;

- che l'Impresa aggiudicataria ha dimostrato il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa per cui il Concedente ha proceduto all'aggiudicazione definitiva della concessione di cui trattasi alla stessa, alle condizioni di cui al progetto di fattibilità approvato con deliberazione n. [●] di data [●], nonché alle condizioni tecnico, giuridiche ed economiche contenute nell'offerta presentata in sede di gara;

- che con determinazione n. [●] dd. [●], esecutiva dalla medesima data, firma del [●] e per le motivazioni ivi addotte, è stato disposto l'affidamento definitivo in concessione della gestione del servizio in oggetto, all'Impresa [●];

- che in data [●] è stata inviata ai contro-interessati la comunicazione di aggiudicazione definitiva e che non sono intervenuti contenziosi nei termini di legge entro il termine dilatorio;

- che occorre, quindi, provvedere alla stipulazione della convenzione per la disciplina dei rapporti negoziali in relazione alla concessione in oggetto;

Visto l'art. 83, comma 3, del D.lgs. 06.09.2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni

Tutto ciò premesso,

i contraenti sopraindicati convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

- 1.** Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.
- 2.** Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
- 3.** I Documenti Contrattuali elencati nell'allegato _____, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.
- 4.** Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione europea, nonché la normativa specifica di settore.

Via Giacobina, 12/A - 29010 Santimonto (Pc) - Tel. 0523.781245 - Fax 0523.781877

P.IVA e Cod. Fisc.: 00735950339 - C.C.I.A.A. 104564 - Iscr. Trib. n° 6072 - CC postale n° 160291



Impresa associata alla Federelettrica (federazione nazionale delle imprese locali dei servizi elettrici)



Impresa iscritta al n. 170 dell'Albo di qualificazione degli Installatori Elettrici dell'Emilia Romagna



e-mail certificata: dittaseverinoferri@ticertifica.it --- e-mail: info@severinoferri.it

5. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali valgono le disposizioni del Contratto.

Art. 1-bis - CONDIZIONI GENERALI

1. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che:
- a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti;
 - b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - c) è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario; d) non è pendente né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;
 - d) non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 18, del Codice.
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'articolo 13.
3. Non è ammessa la cessione del Contratto.

Art. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha come oggetto l'affidamento da parte del Comune di Ponte dell'Olio, di seguito indicato più brevemente come "Concedente", all'Impresa [●] di seguito indicata quale "Concessionario", in via esclusiva, della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori di riqualificazione funzionale ed energetica degli impianti di illuminazione votiva esistenti ed opere accessorie complementari nei cimiteri comunali preordinati alla gestione, in concessione, del servizio di pubblica illuminazione votiva.
2. In particolare, il Concedente affida al Concessionario, quanto segue:

Via Giacobina, 12/A - 29010 Santimento (Pc) - Tel. 0523.781245 - Fax 0523.781877
P.IVA e Cod. Fisc.: 00735950339 - C.C.I.A.A. 104564 - Iscr. Trib. n° 6072 - CC postale n° 160291



Impresa associata alla Federelettica (federazione nazionale delle imprese locali dei servizi elettrici)



Impresa iscritta al n. 170 dell'Albo di qualificazione degli Installatori Elettrici dell'Emilia Romagna



e-mail certificata: dittaseverinoferri@ticertifica.it --- e-mail: info@severinoferri.it

- la progettazione esecutiva degli impianti, da redigersi ai sensi della vigente normativa ed in conformità e sviluppando il progetto di fattibilità approvato con deliberazione n. [●] dd. [●], posto a base di gara ed integrato con le miglierie proposte in sede di gara;
- la realizzazione, sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del Concessionario, degli impianti in conformità al progetto esecutivo che sarà elaborato dal Concessionario ed approvato e verificato dal Comune;
- la gestione, conduzione e lo sfruttamento economico degli impianti nei modi più oltre dettagliati nella presente convenzione e dal piano di gestione presentato in sede di gara;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e di ogni suo componente previste, programmate o comunque necessarie a garantire la funzionalità e disponibilità delle opere realizzate in attuazione della presente convenzione in relazione al ciclo di vita e per tutta la durata della Concessione in conformità a quanto espressamente previsto dal piano di manutenzione quale parte integrante del progetto esecutivo.

3. Le attività di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni del Contratto.

4. L'importo dei lavori, come indicato nel Quadro Economico, è fisso e invariabile, salvo quanto previsto all'articolo relativo alle modifiche contrattuali ex art. 189 del Codice dei contratti pubblici.

5. La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione del Contratto.

6. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.

7. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel Contratto.

8. Tutte le opere e gli impianti verranno progettati e realizzati con l'obiettivo di ottenere il massimo contenimento dei consumi energetici e, laddove possibile, di consentire l'utilizzazione di fonti energetiche alternative.

Via Giacobina, 12/A - 29010 Santimonto (Pc) - Tel. 0523.781245 - Fax 0523.781877

P.IVA e Cod. Fisc.: 00735950339 - C.C.I.A.A. 104564 - Iscr. Trib. n° 6072 - CC postale n° 160291



Impresa associata alla Federelettica (federazione nazionale delle imprese locali dei servizi elettrici)



Impresa iscritta al n. 170 dell'Albo di qualificazione degli Installatori Elettrici dell'Emilia Romagna



e-mail certificata: dittaseverinoferri@ticertifica.it --- e-mail: info@severinoferri.it

Art. 3 - MODALITA' DI REALIZZAZIONE E DESTINAZIONE ECONOMICA E FUNZIONALE DELL'OPERA

Le parti convengono che le opere vengano realizzate a completa cura, onere e rischio del Concessionario, con propri mezzi finanziari, fatto salvo quanto infra convenuto, anticipati dal Concessionario stesso che, sulla base del piano economico finanziario presentato e del permanere dei presupposti di equilibrio del medesimo, si assumerà l'alea economico finanziaria inerente all'esecuzione del contratto.

Il Concessionario provvederà alla progettazione ed alla realizzazione dell'opera secondo quanto previsto dal progetto, dagli usi a cui la stessa è diretta e secondo le regole dell'arte, nonché alle attività di manutenzione e gestione necessarie, sostenendo le connesse spese di investimento e recuperando tali oneri, compresi quelli finanziari, attraverso i previsti ricavi derivanti dalla gestione economica e funzionale degli impianti.

Art. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione e la gestione del relativo servizio pubblico di illuminazione votiva ha durata di anni [●] ([●]) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto e scadenza il [●].

Nel periodo di durata della concessione è ricompreso anche il tempo per la progettazione e la realizzazione dei lavori.

Le opere ed impianti realizzati, così come previsti nel progetto esecutivo approvato dall'Amministrazione Comunale, si intendono completamente ammortizzati allo scadere del contratto e diventeranno di proprietà del Comune, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 9 e relativo a nuove opere a seguito di modifiche contrattuali.

Art. 5 - AUTORIZZAZIONI

1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell'Opera. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario.

Via Giacobina, 12/A - 29010 Santimonto (Pc) - Tel. 0523.781245 - Fax 0523.781877
P.IVA e Cod. Fisc.: 00735950339 - C.C.I.A.A. 104564 - Iscr. Trib. n° 6072 - CC postale n° 160291



Impresa associata alla Federelettica (federazione nazionale delle imprese locali dei servizi elettrici)



Impresa iscritta al n. 170 dell'Albo di qualificazione degli Installatori Elettrici dell'Emilia Romagna



e-mail certificata: dittaseverinoferri@ticertifica.it --- e-mail: info@severinoferri.it

Nel caso in cui tali aggravii comportino l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 26 del presente contratto.

2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell'Opera. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivante dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravii in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedente.

3. Spetta per quanto di competenza mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

Art. 6 - OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCEDENTE

Compete al Concedente:

a) mettere a disposizione del Concessionario, alla data di consegna delle aree di intervento, le predette aree, redigendo in contraddittorio apposito verbale sottoscritto dalle Parti e assicurando per l'effetto, a partire da tale data, la detenzione e la custodia in favore del Concessionario dei sedimi destinati all'esecuzione dell'Opera;

b) porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire la regolare esecuzione dei lavori;

c) approvare il Progetto Esecutivo presentato dal Concessionario entro e non oltre _____ giorni dalla ricezione. Nel caso in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al Progetto presentato, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del Progetto Esecutivo modificato, sempre corredato dalle relative Autorizzazioni;

d) approvare le eventuali Varianti di cui all'articolo 9;

e) nominare il Responsabile del Progetto, il Direttore dei Lavori ed eventualmente l'Ufficio di Direzione dei Lavori, l'Organismo di Collaudo, il Direttore dell'Esecuzione, nel rispetto dell'articolo 15, comma 8, del Codice;

Via Giacobina, 12/A - 29010 Santimonto (Pc) - Tel. 0523.781245 - Fax 0523.781877

P.IVA e Cod. Fisc.: 00735950339 - C.C.I.A.A. 104564 - Iscr. Trib. n° 6072 - CC postale n° 160291



Impresa associata alla Federelettica (federazione nazionale delle imprese locali dei servizi elettrici)



Impresa iscritta al n. 170 dell'Albo di qualificazione degli Installatori Elettrici dell'Emilia Romagna



e-mail certificata: dittaseverinoferri@ticertifica.it --- e-mail: info@severinoferri.it

- f)** prendere in consegna l'Opera entro [•] giorni dall'emissione del Certificato di Collaudo;
- g)** richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;
- h)** vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, così come descritti nel Capitolato di gestione dell'Opera, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;
- i)** segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.

Art. 7 - DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti alla progettazione, la realizzazione e la gestione dell'Opera.
2. Nell'esecuzione del servizio il Concessionario si obbliga ad osservare ed applicare scrupolosamente le norme del Regolamento Comunale, dichiarando di manlevare il Concedente da ogni e qualsiasi onere e responsabilità civile e penale connessa con la gestione del servizio stesso.
3. Il Concessionario ha il dovere, nonché dichiara e garantisce di:
 - aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la Progettazione, l'Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell'Opera, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione del Contratto in ragione delle già menzionate attività, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;
 - aver valutato e condiviso il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, approvato dal Concedente, e i relativi allegati, e ritenerlo coerente rispetto agli obblighi di progettazione, esecuzione e gestione previsti dal Contratto. Il Concessionario, pertanto, non può in ogni caso eccepire, durante la

Via Giacobina, 12/A - 29010 Santimonto (Pc) - Tel. 0523.781245 - Fax 0523.781877

P.IVA e Cod. Fisc.: 00735950339 - C.C.I.A.A. 104564 - Iscr. Trib. n° 6072 - CC postale n° 160291



Impresa associata alla Federelettica (federazione nazionale delle imprese locali dei servizi elettrici)



Impresa iscritta al n. 170 dell'Albo di qualificazione degli Installatori Elettrici dell'Emilia Romagna



e-mail certificata: dittaseverinoferri@ticertifica.it --- e-mail: info@severinoferri.it

Progettazione, l'Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell'Opera, i vizi della progettazione, ancorché redatta dal Concedente, qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e alle capacità tecniche dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non li abbia rilevati e segnalati per iscritto al Concedente, manifestando espressamente il proprio dissenso;

4. Il Concessionario si obbliga, tra l'altro, a:

- a) redigere il Progetto Esecutivo, secondo le previsioni del PFTE, approvato dal Concedente e condiviso dal Concessionario in sede di gara;
- b) sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Esecutivo, entro il termine indicato in sede di gara. Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Esecutivo entro e non oltre il termine essenziale indicato in sede di gara a pena di risoluzione di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile e dell'articolo 18, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione già svolte;
- c) acquisire le Autorizzazioni previste per legge;
- d) mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni di cui sopra;
- e) sottoscrivere il Contratto di Finanziamento o far sì che le obbligazioni e/o i titoli di cui al Project Bond siano interamente collocati o comunque reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento, entro e non oltre [•] [massimo 18] mesi dalla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 177 del Codice. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile e dell'articolo 18, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione. Il rischio di un'eventuale variazione del tasso di interesse base tra la data di presentazione dell'Offerta in sede di gara e la data della sottoscrizione del Contratto è allocato in capo al Concedente;
- f) inviare al Concedente, prima della stipula, il Contratto di Finanziamento e tutti i documenti allegati;
- g) consegnare al Concedente copia del Contratto di Finanziamento [o della documentazione finanziaria relativa al Project Bond o la dichiarazione del Concessionario di autofinanziamento del progetto attraverso forme alternative all'indebitamento verso terzi] nonché copia di tutti i documenti connessi al Contratto di Finanziamento [o al Project Bond] ivi inclusi i relativi allegati, entro e non oltre 10 giorni dalla data di relativa sottoscrizione [emissione];
- h) realizzare l'Opera a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente e

Via Giacobina, 12/A - 29010 Santimonto (Pc) - Tel. 0523.781245 - Fax 0523.781877

P.IVA e Cod. Fisc.: 00735950339 - C.C.I.A.A. 104564 - Iscr. Trib. n° 6072 - CC postale n° 160291



Impresa associata alla Federelettrica (federazione nazionale delle imprese locali dei servizi elettrici)



Impresa iscritta al n. 170 dell'Albo di qualificazione degli Installatori Elettrici dell'Emilia Romagna



e-mail certificata: dittaseverinoferri@ticertifica.it --- e-mail: info@severinoferri.it

rispettare la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti;

- i) mantenere l'Opera ed erogare i Servizi in conformità a quanto stabilito nel Contratto, nella Documentazione Progettuale e nei Documenti Contrattuali;
- j) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;
- k) prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
- l) collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;
- m) consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile;
- n) effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento degli Indicatori di Equilibrio e a comunicarne gli esiti con cadenza [semestrale] al Concedente.

5. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto, nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato di Gestione

6. Il Concessionario ha il dovere di:

- a) osservare scrupolosamente le disposizioni e i patti contenuti nel presente contratto, nonché i vigenti Regolamenti Comunali che si riferiscono ai servizi cimiteriali;
- b) curare il funzionamento ininterrotto (giorno e notte) degli impianti, salvo il caso in cui vi siano sospensioni dovute a causa di forza maggiore (incendi, scioperi, temporali, devastazioni, interruzioni della fornitura di energia elettrica da parte dell'ente fornitore, ecc.);
- c) provvedere a tenere aggiornata una planimetria schematica degli impianti indicandovi i tracciati principali e secondari delle condutture ed apparecchiature elettriche installate;
- d) farsi carico della fornitura di energia elettrica per gli impianti di illuminazione votiva;
- e) farsi carico dei costi per il rilascio di eventuali e necessarie autorizzazioni amministrative;
- f) aprire un ufficio al pubblico dal lunedì al venerdì, garantendo una presenza di almeno 15 ore settimanali,

Via Giacobina, 12/A - 29010 Santimonto (Pc) - Tel. 0523.781245 - Fax 0523.781877

P.IVA e Cod. Fisc.: 00735950339 - C.C.I.A.A. 104564 - Iscr. Trib. n° 6072 - CC postale n° 160291



Impresa associata alla Federelettrica (federazione nazionale delle imprese locali dei servizi elettrici)



Impresa iscritta al n. 170 dell'Albo di qualificazione degli Installatori Elettrici dell'Emilia Romagna



e-mail certificata: dittaseverinoferri@ticertifica.it --- e-mail: info@severinoferri.it

mediante la disponibilità di un dipendente del Concessionario regolarmente assunto, posto a non oltre 100 Km dalla sede municipale del Comune;

g) provvedere ad eseguire gli interventi manutentivi - ordinari e straordinari - nel rispetto delle tempistiche di seguito elencate:

g.1) Attivazione allacciamento entro i successivi [10] giorni lavorativi dalla richiesta;

g.2) sostituzione diligente e tempestiva delle lampade fulminate, rotte o asportate entro [7] giorni dalla segnalazione;

g.3) riparazione guasto impianto singola lampada votiva entro [4] giorni dalla segnalazione;

g.4) riparazione guasto impianto singolo settore nei giorni lavorativi feriali: entro [36] ore dalla segnalazione;

g.5) riparazione guasto impianto singolo settore nei giorni festivi: entro [48] ore dalla segnalazione;

g.6) riparazione guasto impianto singolo settore nella settimana dei Santi - Pasqua - Natale: entro [24/36] ore dalla segnalazione;

g.7) riparazione guasto generale nei giorni lavorativi: entro [24/36] ore dalla segnalazione;

g.8) riparazione guasto generale in tutti i giorni festivi: entro [36/48] ore dalla segnalazione;

h) provvedere, in caso di rottura di lastre di chiusura dei loculi esistenti o delle tombe, o di qualsiasi altro danneggiamento causato nell'esercizio delle proprie attività o nell'esecuzione delle opere previste, a sostenere i costi necessari al ripristino a regola d'arte dei manufatti danneggiati; a tal fine ogni sostituzione e/o riparazione è a completo carico del Concessionario, così come ogni altro inconveniente imputabile allo stesso che si dovesse verificare in corso di lavoro.

7. Altri obblighi del Concessionario consistono in:

a) Organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario ed accessibile dal Concedente su richiesta;

b) Fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal Concedente medesimo e/o comunque utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto;

c) Fornire al Responsabile del Procedimento ed al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti richiesti;

d) Partecipare alle visite che il Direttore dei Lavori, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di

Via Giacobina, 12/A - 29010 Santimonto (Pc) - Tel. 0523.781245 - Fax 0523.781877

P.IVA e Cod. Fisc.: 00735950339 - C.C.I.A.A. 104564 - Iscr. Trib. n° 6072 - CC postale n° 160291



Impresa associata alla Federelettica (federazione nazionale delle imprese locali dei servizi elettrici)



Impresa iscritta al n. 170 dell'Albo di qualificazione degli Installatori Elettrici dell'Emilia Romagna



e-mail certificata: dittaseverinoferri@ticertifica.it --- e-mail: info@severinoferri.it

Collaudo;

- e) Informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
- i) Ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'esecuzione dei lavori o nell'erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell'Opera e/o dei Servizi;
 - ii) La sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;
 - iii) La sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza del beneficio del termine delle linee di credito rilasciate al Concessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento, per il mancato collocamento delle obbligazioni eventualmente emesse dalla Società di Progetto ovvero per l'esercizio da parte dei Finanziatori di facoltà volte a limitare l'operatività del Concessionario o l'escussione di garanzie e impegni previsti nel Contratto di Finanziamento o nel Project Bond a carico del Concessionario o dei soci;
 - iv) Le controversie, i procedimenti giudiziari e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;
 - v) Ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;
- f) Inviare periodicamente [una volta all'anno] le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività in oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC n.9.

Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro [•] giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 5, lettera e).

Art. 8 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nella presente convenzione, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

Via Giacobina, 12/A - 29010 Santimonto (Pc) - Tel. 0523.781245 - Fax 0523.781877
P.IVA e Cod. Fisc.: 00735950339 - C.C.I.A.A. 104564 - Iscr. Trib. n° 6072 - CC postale n° 160291



Impresa associata alla Federelettrica (federazione nazionale delle imprese locali dei servizi elettrici)



Impresa iscritta al n. 170 dell'Albo di qualificazione degli Installatori Elettrici dell'Emilia Romagna



e-mail certificata: dittaseverinoferri@ticertifica.it --- e-mail: info@severinoferri.it

Il Comune rimane completamente ed in assoluto estraneo ai rapporti fra il Concessionario ed i terzi.

In particolare, egli è responsabile:

- a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati [•] sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
- b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione dei Servizi.
- c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;
- d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, della gestione dell'Opera e delle attività connesse.

Il Concessionario risponde in proprio di qualsiasi danno a persone e/o cose trovatisi nel recinto dei Cimiteri causati dall'impianto elettrico da esso installato o da lavori in corso in fase di installazione. A tal fine il Concessionario ha costituito la polizza assicurativa ai sensi del presente contratto.

Art. 9 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:

a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i

Via Giacobina, 12/A - 29010 Santimonto (Pc) - Tel. 0523.781245 - Fax 0523.781877

P.IVA e Cod. Fisc.: 00735950339 - C.C.I.A.A. 104564 - Iscr. Trib. n° 6072 - CC postale n° 160291



Impresa associata alla Federelettrica (federazione nazionale delle imprese locali dei servizi elettrici)



Impresa iscritta al n. 170 dell'Albo di qualificazione degli Installatori Elettrici dell'Emilia Romagna



e-mail certificata: dittaseverinoferri@ticertifica.it --- e-mail: info@severinoferri.it

dedicato/i nonché le generalità [specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;

c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;

d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP);

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 38 del Contratto.

3. Il Concessionario si obbliga altresì:

a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di [•] della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Piacenza qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

4. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

5. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP n. [•] al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Via Giacobina, 12/A - 29010 Santimonto (Pc) - Tel. 0523.781245 - Fax 0523.781877
P.IVA e Cod. Fisc.: 00735950339 - C.C.I.A.A. 104564 - Iscr. Trib. n° 6072 - CC postale n° 160291



Impresa associata alla Federelettrica (federazione nazionale delle imprese locali dei servizi elettrici)



Impresa iscritta al n. 170 dell'Albo di qualificazione degli Installatori Elettrici dell'Emilia Romagna



e-mail certificata: dittaseverinoferri@ticertifica.it --- e-mail: info@severinoferri.it

Art. 10 - FORZA MAGGIORE

1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, impreveduti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:

- a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
- b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
- c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
- d) incidenti aerei;
- e) epidemie e contagi;
- f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o

catastrofi dall'autorità competente.

2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli Eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.

3. Qualora l'Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori e dei servizi ai sensi del presente contratto. Nel caso in cui l'evento comporti l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 192 del Codice e ai sensi del presente contratto. Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre 180 giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del Codice civile, con le conseguenze di cui al comma 4.

4. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del Codice civile. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di



Costruzione, determinando l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d'arte. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l'impossibilità definitiva di fruire dell'Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo delle opere realizzate a regola d'arte. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.

Art. 11 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTI

1. Il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità al progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara ed alle eventuali varianti migliorative offerte. La progettazione esecutiva e Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione dovrà essere effettuata direttamente dall'aggiudicatario a sua cura e spese.

La direzione dei lavori, Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione delle opere sarà affidata dal Comune a spese del Concessionario, che si impegna al pagamento delle somme dovute entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.

I tempi di progettazione e realizzazione delle opere dovranno corrispondere a quanto offerto dal concessionario in fase di gara e cioè, giorni [--] dalla data di sottoscrizione del presente atto, per la consegna del progetto esecutivo giorni [--], per la esecuzione delle opere a partire dalla data di approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione.

2. L'esecuzione dei lavori oggetto della Concessione deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i lavori devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle previsioni del Contratto e in conformità del Progetto Esecutivo approvato;

b) i lavori possono essere subappaltati nei limiti indicati in sede di Offerta;

3. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l'articolo 188 del Codice.

4. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, dichiarati in sede di Offerta.

5. Il Concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente della corretta esecuzione del Contratto.

6. Viene stabilita una penale pari a € 100,00= per ogni giorno di ritardo nella consegna del progetto definitivo/esecutivo ed € 200,00= per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori.



non possono comunque superare complessivamente il 10% dell'importo dei lavori. Un ritardo superiore a giorni 120 determinerà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Le penali sono dovute indipendentemente dalla prova del danno.

7. I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte ed in conformità agli elaborati progettuali approvati dal Concedente, nonché nel rispetto di ogni normativa applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza, di igiene ed ogni disposizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria ad ottenere visti, permessi, nullaosta, autorizzazioni e quant'altro necessario per la realizzazione delle opere e per l'erogazione dei servizi inclusi nella concessione.

Al termine dei lavori il Concessionario è tenuto a consegnare all'Ufficio Tecnico Comunale la relazione di verifica funzionale degli impianti realizzati, le dichiarazioni di conformità previste dal D.M. n. 37/08

ed eventuali elaborati aggiornati del progetto esecutivo in relazione alle modifiche attuate in fase di

esecuzione dei lavori. Il Concessionario può eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone

l'opera in quanto in possesso delle relative certificazioni.

In caso di subappalto si applica quanto previsto dal Codice all'art. 188.

Art. 12 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Progetto e i relativi uffici di supporto.

2. Il Responsabile Unico del Progetto sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice e dalle norme in vigore.

3. Il Direttore dei Lavori e il Direttore dell'esecuzione esercitano le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del Contratto secondo quanto previsto dall'art. 114 del Codice e dalle norme in vigore. Tali funzioni

e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario.



Impresa associata alla Federelettica (federazione nazionale delle imprese locali dei servizi elettrici)

CANIELVE
S.p.A. - Via S. Maria 10 - 47024 - Cesena (FC) - Tel. 0547/245551 - Fax 0547/245552

Impresa iscritta al n. 170 dell'Albo di qualificazione degli Installatori Elettrici dell'Emilia Romagna



e-mail certificata: dittaseverinoferri@ticertifica.it --- e-mail: info@severinoferri.it

Art. 13 – COLLAUDO DEI LAVORI

1. Le attività di Collaudo, in corso d'opera e finale, sono effettuate da un/a Collaudatore/Commissione di Collaudo nominato/a dal Concedente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 116 del Codice.
2. I costi e gli oneri relativi alle attività di collaudo, compresi i compensi di Collaudatore/verificatore e sono indicati nel quadro economico e corrisposti dall'aggiudicatario al Comune entro il limite di importo indicato nel quadro economico medesimo.
3. Il Collaudo è effettuato nel rispetto dell'art. 116 del Codice e dall'Allegato II.14.
4. Il Concessionario si impegna a fornire l'assistenza e la collaborazione necessarie all'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.
5. Del Collaudo in Corso d'Opera e del Collaudo finale è redatto apposito verbale.
6. Entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, è emesso il Certificato di Collaudo di cui all'articolo 116, comma 2 del Codice e Allegato II.14.

Art. 14 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA. ESTENSIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI VOTIVI AGLI AMPLIAMENTI DEI CIMITERI

1. Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura

di aggiudicazione, nei casi consentiti dall'articolo 189, commi 1 e 3, del Codice.

2. I lavori conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono eseguiti previa approvazione da parte del Concedente del relativo progetto in conformità a quanto previsto dal Codice. La determinazione dei relativi costi è calcolata applicando i prezzi ricavati dal prezzario regionale vigente. In mancanza di singole voci nel prezzario, i nuovi prezzi sono determinati con riferimento ad altri prezzari ufficiali di carattere locale, quali [Comune/Camera di Commercio]. Agli importi determinati ai sensi dei periodi precedenti deve essere applicato lo sconto offerto dal Concessionario pari al [indicare numero e lettere] %.

3. I Servizi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono erogati previa approvazione da parte del Concedente del relativo Progetto. La determinazione dei relativi costi è



di dettaglio, concernenti le tempistiche, la qualità, la quantità e/o le modalità di prestazione dei Servizi di cui al comma 1 possono essere richieste dal Concedente ovvero proposte dal Concessionario, previa accettazione del Concedente e approvazione da parte dello stesso del relativo Progetto.

4. Qualora, durante il periodo della concessione, l'Amministrazione Comunale dovesse provvedere ad ampliare o modificare i cimiteri esistenti, il Concessionario sarà tenuto ad integrare, a proprie spese, gli

impianti elettrici votivi, estendendoli alle zone ampliate, previa presentazione all'Amministrazione Comunale del progetto esecutivo relativo alle opere da realizzare. I nuovi lavori non inclusi nella Concessione iniziale dovranno essere eseguiti sotto sorveglianza del Comune mentre resteranno a carico del Concessionario gli oneri relativi alla direzione lavori.

5. Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali Errori o Omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.

6. Le modifiche di cui al presente articolo:

- ove non determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, comportano un mero aggiornamento del Piano Economico Finanziario secondo la procedura indicata all'art. 192 del Codice;
- ove determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, per fatti non riconducibili al concessionario, le Parti possono prevedere il pagamento da parte del Concedente dell'importo determinato ai sensi dei commi 2 e/o 4 ovvero avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all'articolo 192 del Codice.

7. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività

per il Concessionario ai sensi dell'articolo 189, comma 3 del Codice, nè alterare l'allocazione dei rischi.

Art. 15 – SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE

1. La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi.

L'esecuzione dei lavori può essere sospesa

antimonto (Pc) - Tel. 0523.781245 - Fax 0523.781877
P.IVA e Cod. Fisc.: 00735950339 - C.C.I.A.A. 104564 - Iscr. Trib. n° 6072 - CC postale n° 160291

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione dei

Impresa associata alla Federelettrica (federazione nazionale delle imprese locali dei servizi elettrici)

ANEILVE
Associazione Nazionale Imprese Elettriche

Impresa iscritta al n. 170 dell'Albo di qualificazione degli Installatori Elettrici dell'Emilia Romagna

AIEER

e-mail certificata: dittaseverinoferri@ticertifica.it --- e-mail: info@severinoferri.it

lavori a regola d'arte, come di seguito individuate:

- i) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
- ii) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
- iii) ritrovamenti archeologici [Solo qualora le aree oggetto di Contratto non ricadano in zone notoriamente di interesse archeologico];
- iv) sorprese geologiche [Solo qualora le aree oggetto di Contratto non ricadano in zone notoriamente a

rischio idrogeologico];

- b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla

salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;

- c) per le cause di Forza Maggiore di cui al presente contratto.

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

- 2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l'Esecuzione dei lavori, salvo i casi di sospensione di

cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

- 3. In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili.

- 5. Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte ai sensi del comma 1, lettere a) e b), siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o, comunque quando superino i sei mesi complessivi, e comportino altresì l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'art. 192 del Codice.

- 6. Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

Via Giacobina, 12/A - 29010 Santimemo (Pc) - Tel. 0523.781245 - Fax 0523.781877

- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa,



Associazione Nazionale Imprese Locali dei Servizi Elettrici



Associazione Nazionale Imprese Locali dei Servizi Elettrici degli Installatori Elettrici dell'Emilia Romagna



legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme

fiscali.

7. Il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione dei lavori, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a [• 5] giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, dello stato di avanzamento dei lavori, delle

opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele da attivare nel più breve tempo possibile affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera rimasti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al Responsabile del procedimento entro e non oltre [• 5] giorni dalla data di redazione.

Art. 16 - MODALITA' DI GESTIONE

1. La gestione dei Servizi ha inizio a seguito del Collaudo dell'impianto con esito positivo, previa consegna dei lavori.

2. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto.

3. La gestione dei Servizi è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i soggetti che svolgono i Servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel Bando di Gara;

b) i Servizi devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato di Gestione;

c) i Servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di Offerta.

4. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni dall'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.

5. La conduzione del servizio si conformerà alle seguenti disposizioni:



Impresa associata alla Federelettrica (federazione nazionale delle imprese locali dei servizi elettrici)



Impresa iscritta al n. 170 dell'Albo di qualificazione degli Installatori Elettrici dell'Emilia Romagna



e-mail certificata: dittaseverinoferri@ticertifica.it --- e-mail: info@severinoferri.it

- a) È ammessa l'installazione di una o più lampade nello stesso lampadario. Il costo del canone annuo sarà pertanto moltiplicato per il numero delle lampade installate;
- b) Il Concessionario è responsabile della sostituzione delle lampade vietata a soggetti terzi non incaricati dal Concessionario ai sensi del comma 4;
- c) le lampade votive, alimentate da bassissima tensione di sicurezza, rimangono accese giorno e notte e devono essere tutte del tipo approvato nel progetto esecutivo con uguali caratteristiche di colore, luminosità, tensione di alimentazione e potenza;
- d) il Comune autorizza il Concessionario al libero accesso ai Cimiteri anche durante le ore di chiusura al pubblico, comunque nel rispetto dovuto al luogo. Nel caso di funzioni religiose, durante l'esecuzione dei lavori, il Concessionario sospenderà momentaneamente gli stessi;
- e) La presente Concessione non condiziona il diritto dei Cittadini a provvedere all'illuminazione delle sepolture in maniera diversa dall'energia.
- f) nel caso di ampliamento delle opere cimiteriali, di costruzione di nuovi Cimiteri o di rifacimento parziale o totale della struttura impiantistica a seguito di esumazioni o altre cause non imputabili al Concessionario, la realizzazione degli impianti elettrici di illuminazione votiva in dette zone dovranno essere effettuati, preferibilmente, dal medesimo Concessionario ai sensi dell'art. 189 del Codice e art. 14 del presente contratto.

In ogni caso, a fronte di eventuali nuovi impianti realizzati durante il periodo di efficacia della concessione, le Parti provvedono ad aggiornare il PEF, di conseguenza, in relazione ai superiori costi di realizzazione e gestione sostenuti dal concessionario.

6. La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi può essere sospesa:

- a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate:
 - i) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
 - ii) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
 - iii) comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

Via Giacobina, 12/A - 29010 Santimonto (Pc) - Tel. 0523.781245 - Fax 0523.781877
C.C. postale n° 160291



Impresa associata alla Federelettrica (federazione nazionale delle imprese locali dei servizi elettrici)



Impresa iscritta al n. 170 dell'Albo di qualificazione degli Installatori Elettrici dell'Emilia Romagna



e-mail certificata: dittaseverinoferri@ticertifica.it --- e-mail: info@severinoferri.it

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno

alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;

c) per le cause di Forza Maggiore di cui al presente.

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

7. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

8. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in grado di prestare il Servizio in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il Servizio che non può essere prestato nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'Evento.

9. Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 5 giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del Servizio sospeso, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione non coincida con il Responsabile Unico del Procedimento, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest'ultimo entro e non oltre 5 giorni dalla data di redazione.

10. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i 90 giorni comportando altresì l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di revisione ai sensi del presente contratto.

11. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del Servizio interessato dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione del Contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

12. Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta dal Concedente



Impresa associata alla Federelettrica (federazione nazionale delle imprese locali dei servizi elettrici)



Impresa iscritta al n. 170 dell'Albo di qualificazione degli Installatori Elettrici dell'Emilia Romagna



e-mail certificata: dittaseverinoferri@ticertifica.it --- e-mail: info@severinoferri.it

per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui all'articolo relativo alla sospensione dei lavori, in quanto compatibili.

13. Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i Servizi di Disponibilità necessari a garantire la piena fruibilità dell'impianto, segnatamente la gestione e manutenzione degli impianti e parti connesse secondo gli standard quantitativi e qualitativi disciplinati nel Documento denominato "Caratteristiche della gestione e del servizio".

14. Il Concessionario si impegna a svolgere la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria programmate dell'Opera e delle sue parti con le modalità e i tempi previsti nel Programma Manutentivo, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della Concessione, con l'obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare l'Opera al Concedente in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale deperimento d'uso così come previsto nel Documento denominato "Caratteristiche della gestione e del servizio".

15. Il Concessionario si impegna altresì, a propria cura e spese, a garantire la Disponibilità dell'Opera dai vizi sopravvenuti derivanti dalla Progettazione e/o Costruzione e ad eseguire tutte le attività non programmate di manutenzione dell'Opera e delle sue parti che dovessero rendersi necessarie per garantire la piena fruibilità dell'Opera secondo gli standard previsti nel progetto per tutta la durata del Contratto.

Art. 17 – PENALI

1. Il Concessionario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile in Fase di Progettazione e di Costruzione.

2. Qualora l'importo dovuto dal Concessionario a titolo di penale sia complessivamente superiore al valore di [10%], da computare sull'importo totale dei lavori al netto dell'IVA, il Concedente può esercitare la facoltà di risolvere il contratto previa diffida ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile.

3. Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno.

4. Per il mancato rispetto delle disposizioni relative alla presente convenzione per negligenza del Concessionario, questo sarà tenuto al pagamento delle seguenti penali:

- per ogni utente che non venga allacciato alla rete entro giorni [10] dalla data della sua richiesta, € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo sul tempo prestabilito;
- per le fattispecie richiamate al precedente art. 6 lettera g) voci dalla 1 alla 5 del presente contratto: € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo sul tempo prestabilito;
- per le fattispecie richiamate al precedente art. 6 lettera g) voci 6 e 7 del presente contratto: € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo sul tempo prestabilito.



Le eventuali contestazioni saranno notificate al Concessionario, che potrà rispondere entro 15 giorni o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopodiché, se il Comune riterrà che ricorreranno i presupposti, procederà all'applicazione delle penali ed attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

Il pagamento deve avvenire entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento, il Comune avrà il diritto di escutere la cauzione prestata dalla medesima.

L'aggiornamento delle penali avverrà con cadenza annuale applicando l'indice ISTAT – FOI.

5. Si prevedono e sintetizzano le ulteriori penali di seguito di cui alla TAB. 1

Inadempimenti	Valore penale suggerito per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto pattuito e/o per sanare le irregolarità rilevate (salvo diversa specificazione come da tabella)
GENERICHE	
Mancata trasmissione del resoconto economico-gestionale (per ogni giorno di ritardo di cui all'art. 11 "dichiarazioni, obblighi e attività del concessionario" comma 5 lett. f)	€ 400

Mancata comunicazione al Concedente di eventuali modifiche che interessano la cauzione definitiva o le polizze	€ 300
Per ogni inadempienza alle prescrizioni di qualsiasi articolo del disciplinare di gestione di altri documenti contrattuali per la quale non sia già stata imputata una specifica penale	€ 250
Mancato rispetto degli obblighi previdenziali, dei contratti collettivi del lavoro delle norme per l'impegno del personale dipendente e l'effettuazione di subappalti (per ogni contestazione)	€ 500
Mancato rispetto dei contratti collettivi del lavoro (per ogni lavoratore)	€ 500
Impiego occulto di materiali diversi da quelli indicati nel progetto	€ 800
FASE DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE (cfr. art. 11)	



Ritardo, riconducibile al Concessionario, rispetto al termine finale di consegna del Progetto Esecutivo stabilito nel Cronoprogramma	€ 200 (per ogni giorno di ritardo)
In fase di costruzione, mancato rispetto di ogni scadenza prevista dal Cronoprogramma presentato in sede di Offerta	€ 100 (per ogni giorno di ritardo)
Rispetto dei requisiti tecnici dei materiali e dei componenti tecnici installati dal Concessionario rispetto a quelli di progetto e/o offerti in sede di gara.	€ 100 per ogni inadempimento rilevato, oltre al 20% del costo del componente.
Ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto al termine finale stabilito nel cronoprogramma	€ 200 per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di cui al cronoprogramma
FASE DI GESTIONE E MANUTENZIONE	
Mancato rispetto dei 10 gg lavorativi successivi alla richiesta di attivazione dell'allacciamento	€ 100 (x gg di ritardo)
Mancato rispetto dei tempi di sostituzione entro 7 gg dalla segnalazione lampada fulminata	€ 50 (x gg ritardo)
Mancata riparazione entro 4 gg del guasto all'impianto singola sepoltura	€ 50 (x gg ritardo)
Mancata riparazione guasto impianto singolo settore entro 36 ore dalla segnalazione	€ 50 (x gg ritardo)
Mancata riparazione guasto impianto singolo settore nei giorni festivi entro 48 ore dalla segnalazione	€ 50 (x gg ritardo)
Mancata riparazione guasto impianto singolo settore nella settimana dei Santi – Pasqua - Natale entro 24/36 ore dalla segnalazione	€ 50 (x gg ritardo)
Riparazione guasto generale nei giorni lavorativi entro 24/36 ore dalla segnalazione	€ 250 (x gg ritardo)

Riparazione guasto generale nei giorni festivi entro 36/48 ore dalla segnalazione	€ 250 (x gg ritardo)
Mancato Rispetto Anche Parziale Degli Obblighi Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Previsti Da Progetto	€ 300 (PER OGNI VIOLAZIONE)

Art. 18 – DIRITTI DEL CONCESSIONARIO

1. Al Concessionario compete il canone di abbonamento annuo ed il contributo di allacciamento dovuto dagli utenti nella misura stabilita ed indicata all'art. 19 del presente contratto e nel PEF.
2. Il Concessionario ha diritto di farsi rimborsare eventuali spese per danni agli impianti, causati per lavori eseguiti da terzi.
3. L'Ufficio Tecnico Comunale o privati, si impegnano ad avvertire il Concessionario prima dell'inizio di eventuali lavori nei Cimiteri, in particolare scavi per modifiche, ampliamenti, o tombe



di famiglia onde evitare possibili danni agli impianti. Tra la Ditta affidataria del servizio di affossamento e pulizia dei Cimiteri ed il Concessionario del servizio di illuminazione votiva intercorreranno gli opportuni accordi per non causare danni all'impianto elettrico interrato.

Art. 19 - CANONE DI CONCESSIONE

Il Concessionario con il presente contratto si impegna a versare al Comune di [●] entro il 31 dicembre di ogni anno, tramite la tesoreria Comunale, un canone annuo pari ad € [●] ([●]) dei canoni di abbonamento, al netto dell'IVA, per ogni lampada allacciata.

Art. 20 - REGIME TARIFFARIO

1. Per l'erogazione dei Servizi soggetti a Tariffa il Concessionario si impegna ad applicare le tariffe fissate nel documento "caratteristiche della gestione e del servizio" nonché "relazione al PEF asseverato" al quale si rinvia. Le tariffe verranno aggiornate secondo il meccanismo descritto all'art. 21 del presente contratto e nella relazione al PEF.

2. Contributo di allacciamento

Gli impianti potranno essere eseguiti esclusivamente dal Concessionario, il quale ne assume la responsabilità

e la manutenzione. Il sistema speciale d'impianto si compone della fornitura e posa del cavo elettrico, del portalampada, della lampadina e dell'allacciamento alla rete principale di distribuzione.

Ciò premesso il contributo una tantum, a fondo perduto, resta così fissato:

- Allacciamento tomba singola in terra Euro [●] = più IVA
- Allacciamento tomba di famiglia Euro [●] = più IVA
- Allacciamento loculo Euro [●] = più IVA
- Allacciamento ossario Euro [●] = più IVA

3. Canone annuo utenza

Per l'erogazione dell'energia elettrica e della relativa manutenzione l'utente verserà direttamente al Concessionario in forma anticipata Euro [●] = più IVA annue.

Nella tariffa di abbonamento sono comprese:

- le spese di manutenzione;
- le riparazioni;
- il ricambio delle lampadine;



- il consumo di energia elettrica;
- la vigilanza della rete e degli impianti.

Nel prezzo dell'abbonamento non sono incluse le spese di esazione.

4. L'annualità per il servizio di illuminazione votiva viene indicato dal 1 [●] al 31 [●] e viene riscosso in forma anticipata tramite il bollettino di versamento postale inviato dal Concessionario all'utente entro il 15 [●] di ogni anno. Il pagamento potrà essere altresì effettuato con altre modalità, preventivamente concordata tra il Concessionario e l'utente.

Per le nuove utenze installate durante l'anno, verrà riscosso il relativo canone annuo riportandolo

alla data di inizio della fornitura fino al 31 [●].

Art. 21 - REVISIONE ANNUALE DELLE TARIFFE

Al Concessionario viene riconosciuto il diritto di applicare ogni anno, previa comunicazione al Comune, l'aggiornamento delle tariffe agli utenti, applicando l'indice ISTAT – FOI. Allo stesso modo verrà aggiornato il canone che il Concessionario deve versare annualmente al Comune. L'Amministrazione Comunale procederà tempestivamente all'esame dell'istanza e dei relativi conteggi ed alla conseguente deliberazione della Giunta Comunale, affinché possa essere esecutiva entro 60 giorni dalla richiesta di revisione. Decorso il termine di cui al comma precedente, il silenzio del Comune sarà da considerarsi come provvedimento di assenso alla richiesta di revisione.

Art. 22 – CAUZIONI

1. Il Concessionario, a copertura dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla realizzazione dei lavori e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, secondo quanto stabilito dall'art. 117 del Codice, ha presentato cauzione definitiva dell'importo di € (Euro/..0) – vale a dire per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale da intendersi come importo totale dell'investimento complessivo oggetto del contratto, pari a € (Euro) come risulta anche dalla voce "Investimenti del Piano Economico Finanziario" presentato in sede in offerta, in conformità al citato art. 117, ridotta secondo quanto previsto dall'art. 106 c. 8 del medesimo decreto, mediante garanzia fideiussoria numero 2/A...2 del Santinilasciata da 23.784 con sede legale in ... (..)Via ...n per

P.IVA e Cod. Fisc.: 00735950339 - C.C.I.A.A. 104564 - Iscr. Trib. n° 6072 - CC postale n° 160291



Impresa associata alla Federelettrica (federazione nazionale delle imprese locali dei servizi elettrici)



Impresa iscritta al n. 170 dell'Albo di qualificazione degli Installatori Elettrici dell'Emilia Romagna



e-mail certificata: dittaseverinoferri@ticertifica.it --- e-mail: info@severinoferri.it

tramite dell'Agenzia - - di ...o, regolarmente accettata dal RUP in data odierna, con validità dal

..(almeno annuale).

Ferma restando la validità minima annuale, la stessa andrà obbligatoriamente estesa, pena la risoluzione del contratto, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza, fino al termine della concessione. Tale estensione può consistere nella presentazione di ulteriore garanzia, rilasciata dallo stesso o da diverso garante per ulteriori analoghi periodi minimi, in modo che sia assicurata la permanenza della copertura fino alla scadenza della concessione.

2. Il Comune potrà attingere dal deposito cauzionale in ogni caso di inadempimento che provochi danni economici o in caso di applicazione di penalità, come stabilito nel presente contratto e suoi richiamati allegati e documenti richiamati quali parti integranti e sostanziali;

3. Conformemente alle previsioni di cui all'art. 193 comma 6 del Codice, a garanzia del pagamento delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dei servizi affidati in Concessione, il Concessionario ha presentato cauzione definitiva dell'importo di € (Euro...../.....), ridotta secondo quanto previsto dall'art. 106 c. 8 del medesimo decreto, mediante garanzia fideiussoria numero del rilasciata da - con sede legale in (...) Via ... n. per il tramite dell'Agenzia n. - - di, con validità dal al (almeno annuale). L'importo della garanzia è pari al 10% (dieci per cento) del costo annuo operativo di esercizio – avuto riguardo al suo valore medio - come risultante dal Piano Economico Finanziario contenuto nell'offerta presentata in sede di gara e le modalità di rilascio sono quelle di cui all'articolo 117 del Codice. Rimane inteso che la garanzia può essere fornita dal fideiussore anche per periodi di tempo inferiori alla durata della Concessione, purché la stessa garanzia sia rinnovata da parte del Concessionario – non essendo previsto uno specifico obbligo a carico del fideiussore in questo senso e non potendo subire l'escussione della polizza in caso di mancato rinnovo - in modo tale che sia garantita la costante copertura per tutta la predetta durata. Tale garanzia sarà rinnovata da parte del Concessionario, pena la risoluzione del contratto, almeno 30 (trenta) giorni prima di ogni sua scadenza fino al termine della concessione.

Art. 23 - POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario stipula, almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, con primarie imprese di assicurazione e mantiene operanti per tutta la durata della Fase di Costruzione le polizze assicurative di seguito indicate, nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:

a) polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice, a copertura: dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale dell'Opera e di altri manufatti e impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori,



per un importo complessivo pari a € _____ euro [...] [importo da definire ai sensi dell'articolo 117, comma 10, secondo periodo, 100% (cento per cento) dell'importo dei lavori];

- b) della responsabilità civile per danni causati verso terzi, il cui massimale è pari a €

[indicare importo pari il cui massimale è pari al 5% (cinque per cento) della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro];

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione.

2. La copertura assicurativa di cui al comma 1, punto a), decorre dalla data di Consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo [ovvero in alternativa del Certificato di Regolare Esecuzione] e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo Certificato.

3. Il Concessionario si impegna a consegnare copia dei certificati assicurativi relativi alla polizza sottoscritta

tassativamente prima dell'inizio dei lavori.

4. Il Concessionario si impegna a stipulare con compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, una o più polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del Contratto, limitatamente alla Fase di Gestione, per un massimale di importo minimo pari a

€ euro 1.000.000 per sinistro per danni a persone e/o cose, per tutta la durata della Concessione. Tali polizze devono includere:

- danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi;
- tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;

Copia delle predette polizze deve essere consegnata al Concedente almeno 30 (trenta) giorni prima della data

prevista per l'avvio della Fase di Gestione.

Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.

5. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

6. Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle



Impresa iscritta all'Albo Nazionale delle Imprese Locali dei Servizi Elettrici



Associazione Nazionale degli Installatori Elettrici dell'Emilia Romagna



e-mail certificata: dittaseverinoferrit@ticertifica.it --- e-mail: info@severinoferrit.it

coperture assicurative di cui al presente articolo.

7. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il Contratto ai sensi del presente contratto, con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

Art. 24 – EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Gli elementi indicati al punto 9 delle Premesse costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare l'Equilibrio Economico Finanziario.

2. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni Di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario valutati congiuntamente:

- Tasso Interno di Rendimento (TIR) e Valore Attuale Netto (VAN) dell'Azionista pari a [•]; o Tasso Interno di Rendimento (TIR) e Valore Attuale Netto (VAN) del Progetto pari a [•];
- Debt Service Coverage Ratio (DSCR) il cui valore minimo è pari a [•];
- Loan Life Cover Ratio (LLCR) il cui valore minimo è pari a [•].

Art. 25 – REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 192 del Codice, qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all'articolo 25 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziario contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:

- l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell'Opera e dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo e/o del Contributo e sul relativo regime tributario;
- il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all'articolo 9 non riconducibile al Concessionario
- nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;



- i casi di sospensione qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente 180 giorni in Fase di Costruzione e i 90 giorni in Fase di Gestione;
- le cause di Forza Maggiore di cui al presente contratto;
- le modifiche al Contratto qualora tali da determinare una alterazione dell'equilibrio economico e finanziario.
- Nel caso in cui l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.
- Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
 - Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
 - Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
 - relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
 - schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.
- Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.
- La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario [è possibile prevedere l'utilizzo di solo alcuni degli indicatori ai fini del riequilibrio, per esempio il TIR e il DSCR], nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.
- In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall'avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Ciascuna Parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell'esperto



- scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell'articolo 42. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 42, comma 2.

Art. 26 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'inadempimento delle obbligazioni relative alla mancata sottoposizione al Concedente per l'approvazione del progetto esecutivo nei termini previsti dal progetto e la mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento da parte del Concessionario, sono causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.
2. L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.
3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.
4. In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente:
 - (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione
 - (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario.

Art. 27 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all'obbligazione inadempita. Tale termine è sospeso nei casi di cui all'articolo 39, comma 2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l'ufficio e il nominativo del responsabile], all'indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della



diffida stessa

Impresa iscritta all'Albo di qualificazione degli Installatori Elettrici dell'Emilia Romagna



Impresa iscritta al n. 170 dell'Albo di qualificazione degli Installatori Elettrici dell'Emilia Romagna



e-mail certificata: dittaseverinoferri@ticertifica.it --- e-mail: info@severinoferri.it

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:

- superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale per ritardi in Fase di
Costruzione;
 - Gravi vizi o difformità dell'opera tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza delle opere o l'erogazione dei servizi;
 - Perimento delle opere a causa di mancata o inadeguata manutenzione ai sensi del progetto;
 - applicazione di tariffe difformi da quelle convenute;
 - sospensione delle attività di gestione degli impianti per fatti imputabili al Concessionario;
 - mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche di una sola delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui al presente contratto;
 - grave violazione degli obblighi del concessionario di cui al presente contratto;
 - il Concessionario versi in uno stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il fallimento ovvero sia convocata l'assemblea dei soci per deliberare la liquidazione o lo scioglimento;
 - violazione delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro e contributive;
 - violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità stipulati dal Comune di Ponte dell'Olio con la Prefettura-UTG di Piacenza e del Codice di comportamento (per le previsioni applicabili agli operatori economici privati) del medesimo Comune [qualora presente]
 - perdita dei requisiti di ordine generale di cui al Codice;
 - rilevante grave incapacità o impossibilità del concessionario di adempiere alle obbligazioni del presente contratto.

3. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata:

- a) qualora l'Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:

Via Giacobina, 12/A - 29010 Santimento (Pc) - Tel. 0523.781245 - Fax 0523.781877

P.IVA e Cod. Fisc.: 00735950339 - C.C.I.A.A. 104564 - Iscr. Trib. n° 6072 - CC postale n° 160291



Impresa associata alla Federelettrica (federazione nazionale delle imprese locali dei servizi elettrici)



Impresa iscritta al n. 170 dell'Albo di qualificazione degli Installatori Elettrici dell'Emilia Romagna



e-mail certificata: dittaseverinoferri@ticertifica.it --- e-mail: info@severinoferri.it

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o

spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell'Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione;

(ii) tutti i costi necessari affinché l'Opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata; (iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

b) qualora l'Opera abbia superato la fase di Collaudo:

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell'Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinché l'Opera sia ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata; (iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [10] giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

5. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.

6. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle

Via Giacobina, 12/A - 29010 Santimonto (Pc) - Tel. 0523.781245 - Fax 0523.781877

ANAE - Lda. P.I. 00739360597 - U.C.I.R.A. n. 04509 - Iscr. Trib. n. 60/2 - DE postale n. 70291



medesime modalità e condizioni del Contratto
Impresa associata alla federazione nazionale delle imprese locali dei servizi elettrici



Impresa iscritta al n. 170 dell'Albo di qualificazione degli Installatori Elettrici dell'Emilia Romagna



e-mail certificata: dittaseverinoferri@ticertifica.it --- e-mail: info@severinoferri.it

7. L'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
8. Per quanto non indicato trova integrale applicazione quanto previsto dall'art. 190 del Codice e dalle norme vigenti in materia.

Art. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

1. Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:

a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni

mendaci;

b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di Prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice;

c) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice dei

soggetti ivi previsti;

d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 13.

2. Nei casi di cui al comma 1, si applica l'articolo 28 comma 3.

Art. 29 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

a) Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all'obbligazione inadempita, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La

b) diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l'ufficio e il nominativo del responsabile], all'indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concedente e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

Via Giacobina, 12/A - 29010 Santimonto (PC) - Tel. 0523.781245 - Fax 0523.781877

P.IVA e Cod. Fisc.: 00735950339 - C.C.I.A.A. 104564 - Iscr. Trib. n° 6072 - CC postale n° 160291



1. Qualora l'Opera abbia superato il Conto e ad esultivamente nella misura in cui sia necessario nazionale delle imprese locali dei servizi elettrici)



degli Installatori Elettrici dell'Emilia Romagna



e-mail certificata: dittaseverinoferrit@ticertifica.it --- e-mail: info@severinoferrit.it

garantire le

esigenze di continuità del Servizio, il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria dell'Opera, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per un periodo non superiore a [12] mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell'art. 190 comma 6 del Codice. Resta inteso che l'adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, in conformità con le previsioni del Codice, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'Opera fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3.

2. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancora versati:

a) il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'Opera abbia superato la fase di Collaudo del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato al Contratto per gli anni residui di Gestione della Concessione. La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

3. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [•] giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a [•] giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

4. Le somme di cui al comma 3 corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del



Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

Art. 30 – RECESSO

1. Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto la Parte interessata

può recedere dal Contratto.

2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro [•] giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l'importo dovuto al Concessionario sulla base delle seguenti voci:

a) il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla

Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilità dei lavori;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse. All'importo così determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.

3. Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

Tali somme dovranno essere corrisposte entro [•] mesi [/giorni] successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2 e dovranno

comprendere gli interessi legali decorrenti dalla data del predetto verbale. L'efficacia del recesso è

condizionata al pagamento di tali somme.

SEVERINO FERRI S.p.A. - 41018 Santimonto (Pc) - Tel. 0523.781245 - Fax 0523.781877
P.IVA e Cod. Fisc.: 00735950339 - C.C.I.A.A. 104564 - Iscr. Trib. n° 6072 - CC postale n° 160291



Impresa associata alla Federelettrica (federazione nazionale delle imprese locali dei servizi elettrici)



Impresa iscritta al n. 170 dell'Albo di qualificazione degli Installatori Elettrici dell'Emilia Romagna



e-mail certificata: dittaseverinoferri@ticertifica.it --- e-mail: info@severinoferri.it

4. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria dell'Opera alle medesime modalità e condizioni del Contratto e comunque in conformità con le previsioni di cui all'articolo 190 comma 6, del Codice.
5. Il recesso può avvenire anche per motivi di pubblico interesse ad opera del Concedente ai sensi dell'art.

190 del Codice, con provvedimento comunicato al Concessionario.

Art. 31 – EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

1. In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del Contratto, delle Opere e relative pertinenze nonché le attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario delle predette Opere, relative pertinenze, attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.
2. In caso di cessazione anticipata del Contratto rispetto alla naturale scadenza del medesimo, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo delle Opere e dei beni di cui al comma 1 e gli eventuali interventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente può altresì affidare a un perito terzo l'individuazione dei predetti interventi [di manutenzione, riparazione, sostituzione, rifacimento ed esecuzione dei lavori], che dovranno essere realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese. A tal fine, per far fronte alla rilevata necessità dei predetti interventi, il Concessionario dà evidenza al Concedente della costituzione di una riserva mediante l'accantonamento dell'importo a copertura dell'importo degli interventi da effettuare, entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione delle attività di verifica ovvero dalla perizia. La mancata costituzione della riserva e/o la mancata effettuazione degli interventi di cui al presente comma entro il termine indicato dal Concedente all'esito delle verifiche o della perizia costituisce grave inadempimento del Concessionario.

3. Il Concedente si impegna ad avviare almeno un anno prima della scadenza della Concessione, la



procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.

impresa associata alla Consorzio di federazione nazionale delle imprese locali dei servizi elettrici



impresa iscritta al n. 170 dell'Albo di qualificazione degli Installatori Elettrici dell'Emilia Romagna



e-mail certificata: dittaseverinoferri@ticertifica.it --- e-mail: info@severinoferri.it

4. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto.
5. Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

Art. 32 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI ED ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

Il Concessionario si obbliga a osservare ed applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e altresì a fare rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'esecuzione dei lavori e l'erogazione dei servizi dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni e igiene ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene e nel rispetto degli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di ogni altra disposizione normativa applicabile in materia.

Art. 33 – CLAUSOLA ANTIPANTOUFLAGE

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il concessionario dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Ponte dell'Olio, nei tre anni precedenti. La sanzione prevista dall'art. 53 comporta l'obbligo di restituire i compensi accertati e percepiti”.

Art. 34 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Ogni controversia relativa all'interpretazione del presente atto, che le parti non riescano a comporre bonariamente, sarà deferita alla decisione dell'Autorità Giudiziaria ordinaria, con esclusione del ricorso alla procedura arbitrale. Foro competente è esclusivamente quello di Piacenza.

Via Giacobina, 12/A - 29010 Santimento (Pc) - Tel. 0523.781245 - Fax 0523.781877

P.IVA e Cod. Fisc.: 00735950339 - C.C.I.A.A. 104564 - Iscr. Trib. n° 6072 - CC postale n° 160291



Impresa associata alla Federelettrica (federazione nazionale delle imprese locali dei servizi elettrici)



Impresa iscritta al n. 170 dell'Albo di qualificazione degli Installatori Elettrici dell'Emilia Romagna



e-mail certificata: dittaseverinoferri@ticertifica.it --- e-mail: info@severinoferri.it

Art. 35 - CLAUSOLA DI COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano a concordare ogni ulteriore atto di attuazione, integrazione e precisazione di questo contratto che nel comune interesse e vantaggio consenta la più sollecita, sicura ed economica realizzazione dell'intervento.

Art. 36 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Il Concessionario elegge il proprio domicilio presso la sede del Comune di [●], recapito presso il quale saranno inoltrate tutte le comunicazioni inerenti al presente atto salvo l'utilizzo della PEC al seguente indirizzo [●].

Le dette comunicazioni saranno efficaci dal momento della loro ricezione da parte del destinatario, certificata dall'avviso di ricevimento, nel caso della lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata.

Art. 37 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

Il Comune di Ponte dell'Olio, a sensi della normativa sopra citata, informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Concessionario viene designato come Responsabile del Trattamento dei dati in relazione alla fase di realizzazione dell'opera e di gestione del servizio di illuminazione votiva.

Art. 38 - MISURE ANTICORRUZIONE

Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:

-ad accettare tutte le norme pattizie di cui al "Protocollo di Intesa", il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del e sottoscritto dal Comune di



Impresa associata alla Federelettica (federazione nazionale delle imprese locali dei servizi elettrici)



Impresa iscritta al n. 170 dell'Albo di qualificazione degli Installatori Elettrici dell'Emilia Romagna



e-mail certificata: dittaseverinoferri@ticertifica.it --- e-mail: info@severinoferri.it

Ponte dell'Olio con la Prefettura di Piacenza in data _____, per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- in relazione al presente contratto a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione Appaltante;
- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od altre utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente al Comune di Ponte dell'Olio di chiedere la risoluzione del contratto;
- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e

subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici approvato con Delibera Giunta Comunale n° ___ del _____. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio.

Via Giacobina, 12/A - 29010 Santimento (Pc) - Tel. 0523.781245 - Fax 0523.781877

P.IVA e Cod. Fisc.: 00735950339 - C.C.I.A.A. 104564 - Iscr. Trib. n° 6072 - CC postale n° 160291



Impresa associata alla Federelettrica (federazione nazionale delle imprese locali dei servizi elettrici)



Impresa iscritta al n. 170 dell'Albo di qualificazione degli Installatori Elettrici dell'Emilia Romagna



e-mail certificata: dittaseverinoferri@ticertifica.it --- e-mail: info@severinoferri.it

Art. 39 – SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico del Concessionario.

Il presente atto, con prestazioni soggette ad IVA, viene registrato con l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informativo" ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 come modificato dal D.M. 22.02.2007.

Art. 40 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice approvato con D.lgs n.36 del 31/03/2023 il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 in data 21/01/2023, il D.P.R. 285/1990, la Legge Regione Emilia-Romagna 29 Luglio 2004, n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di Polizia Mortuaria" e le restanti norme vigenti in materia di contratti pubblici.

Via Giacobina, 12/A - 29010 Santimonto (Pc) - Tel. 0523.781245 - Fax 0523.781877

P.IVA e Cod. Fisc.: 00735950339 - C.C.I.A.A. 104564 - Iscr. Trib. n° 6072 - CC postale n° 160291



Impresa associata alla Federelettrica (federazione nazionale delle imprese locali dei servizi elettrici)



Impresa iscritta al n. 170 dell'Albo di qualificazione degli Installatori Elettrici dell'Emilia Romagna



e-mail certificata: dittaseverinoferri@ticertifica.it --- e-mail: info@severinoferri.it

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo di strumenti informatici.

Richiesto, io Segretario Comunale, ho ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura ai componenti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e insieme con me lo sottoscrivono con modalità digitale ai sensi dell'art.1, comma1, lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e ss.mm.ii., dopo

che mi sono accertato della validità e conformità dei certificati delle firme utilizzate così come prescritto

dall'art. 1 comma 1) lettera f del citato Decreto Legislativo n. 82/2005.

PER IL COMUNE DI PONTE DELL'OLIO

[●] (firmato digitalmente)

PER L'IMPRESA [●]

[●] (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

[●] (firmato digitalmente)

Via Giacobina, 12/A - 29010 Santimento (Pc) - Tel. 0523.781245 - Fax 0523.781877

P.IVA e Cod. Fisc.: 00735950339 - C.C.I.A.A. 104564 - Iscr. Trib. n° 6072 - CC postale n° 160291



Impresa associata alla Federelettrica (federazione nazionale delle imprese locali dei servizi elettrici)



Impresa iscritta al n. 170 dell'Albo di qualificazione degli Installatori Elettrici dell'Emilia Romagna



e-mail certificata: dittaseverinoferri@ticertifica.it --- e-mail: info@severinoferri.it